

Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi

Costituito ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge n. 142/90

CO.IN.R.E.S.

Società di gestione
Ambito PA4

CONVENZIONE

Società d'Ambito Pa 4 CO.IN.R.E.S.

Convenzione

Art. 1

(Denominazione)

E' costituita fra i Comuni di Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Castronovo, Cefalà Diana, Ciminna, Ficarazzi, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Roccapalumba, Santa Flavia, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati, costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale PA 4, e la Provincia Regionale di Palermo una società d'ambito per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza, e convengono di adottare la denominazione "Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi" (CO.IN.R.E.S.) con sede in Bolognetta, Piazza Caduti in guerra, 7.

Art. 2

(Durata)

Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata del consorzio fino al 31.12.2050; essa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

Art. 3

Scopo del consorzio

Le parti convengono di perseguire e potenziare le finalità statutarie. L'organismo di cooperazione dotato di capacità di agire, volto a gestire servizi a rilevanza economica con autonomia imprenditoriale e gestionale, al fine di perseguire la tutela e la difesa dell'ambiente, a salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini deve assicurare il raggiungimento delle seguenti finalità:

- gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione europea e alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti;
- realizzazione di un sistema integrato di verifica concernente il versamento della tassa sui rifiuti e la corretta gestione del sistema della tariffa, compreso il periodo di transizione dalla TARSU alla tariffa, con particolare riferimento all'eliminazione dell'evasione, al fine di consentire una più equa distribuzione e la totale copertura dei costi della gestione integrata ed integrale del ciclo dei rifiuti, in conformità alle normative vigenti;
- studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici nell'ambito dei suddetti servizi;
- svolgimento, anche per conto di terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, ricerca, programmazione e promozione;
- svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria rispetto ai servizi la cui gestione è stata affidata dagli enti locali al consorzio;
- promozione e coordinamento di iniziative pubbliche e private tese a favorire una minore produzione di rifiuti;

Art. 4

Recesso

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di cooperazione è ammesso il recesso di ciascun Ente. I singoli associati potranno deliberare di recedere trascorso un periodo di almeno due anni. La richiesta dovrà essere accolta dall'Assemblea, previa verifica dei presupposti che legittimano l'esigenza del Consorzio, contestualmente si dovrà predisporre una nuova proposta di convenzione tra gli Enti che resteranno associati. Il recesso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e le modalità prescritte dall'articolo 25, comma 2, della legge 142/90. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti - rispetto all'anno in corso - oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

Art. 5

(Quote di partecipazione)

Le quote di partecipazione al Consorzio sono convenzionalmente stabilite in numero di cento. Ciascun Ente associato partecipa alla gestione consortile con responsabilità di spesa nella misura di partecipazione rapportata al calcolo presuntivo di conferimento di ciascun comune secondo il numero di abitanti attribuiti dall'ultimo censimento ISTAT.

L'accollo dell'onere finanziario dell'attività avverrà secondo quote ripartite annualmente in base al rapporto peso/volume dei rifiuti conferiti agli impianti, sostenendo attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero ex art. 5 D.L.vo 22/97.

Il dettaglio tariffario dei conferimenti sarà predisposto con apposito regolamento.

Le quote dovranno essere versate anticipatamente entro il primo aprile ed il primo ottobre di ciascun anno. Le stesse saranno determinate in misura presuntiva in sede di redazione del documento di programmazione economica.

Le quote di partecipazione sono soggette a revisione quinquennale in base alle variazioni ISTAT rapportate ai dati precedenti.

Il mancato versamento delle succitate quote, entro le date indicate, darà luogo:

1. alla sospensione immediata dei servizi;
2. al pagamento di una mora pari agli interessi praticati dal tesoriere, maggiorati di due punti.

La riammissione ai servizi sarà concessa ad avvenuto pagamento delle somme in mora.

La quota di partecipazione al Consorzio della Provincia Regionale di Palermo è pari alla quota percentuale azionaria massima del 10% e riferita alle sole spese indicate alla lettera a) del successivo art. 8.

Art. 6

(Trasmissione degli atti agli Enti consorziati)

Le deliberazioni fondamentali e i provvedimenti dell'assemblea devono essere trasmessi, dopo l'approvazione della assemblea e contestualmente all'invio ad eventuali organi di controllo, in copia integrale, agli enti consorziati a cura del segretario dell'assemblea, che ne è responsabile, entro venti giorni dalla loro adozione.

Sono considerati atti fondamentali, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 142/90, quelli indicati nell'art. 19 dello statuto.

Art. 7

(Garanzie)

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione deve chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio. Il parere deve essere espresso entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se gli organi consortili competenti decidono diversamente da quanto indicato dal parere eventualmente espresso sono tenuti a motivare la ragione di tale determinazione.

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente.

Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione attinenti l'attività consortile.

La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

Gli Enti aderenti sono impegnati a trasmettere tempestivamente al Consorzio le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con l'attività del Consorzio.

L'Assemblea consortile deve essere necessariamente convocata, entro il termine perentorio di venti giorni, se richiesta da almeno un quarto degli Enti componenti l'Assemblea.

Art. 8

(Oneri finanziari)

Alla copertura delle spese del Consorzio si provvederà nel seguente modo:

- a) le spese relative al funzionamento degli organi e degli uffici del Consorzio: indennità amministratori, compenso revisori dei conti, trasferte, personale dipendente, fitti, cancelleria, posta, telefono, riscaldamento, arredamento, attrezzi, informatizzazione, abbonamenti, etc. verranno ripartite in proporzione alle quote di ciascun Ente consorziato;
- b) tutte le altre spese saranno ripartite in proporzione all'effettiva utilizzazione dei servizi offerti dal Consorzio, da stabilirsi con apposito regolamento e tariffario.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26 aprile 1983 n. 131.

Art. 9

(Partecipazione popolare e diritto di accesso)

Al Consorzio si applicano le norme degli articoli 6 e 7 della legge 142/90 e della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni che regolano la partecipazione e il diritto di accesso. In particolare il Consorzio promuove forma di consultazione e partecipazione ai sensi dell'art. 63 dello Statuto.

Art. 10

(Cessazione)

Nel caso di recesso dei 4/5 dei partecipanti al Consorzio, nell'arco di tempo previsto dall'art. 3 della presente convenzione, lo stesso si intende cessato per estinzione del fine. In tal caso il Comune sede del Consorzio curerà tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti addebitando tutte le spese, nessuna esclusa, agli Enti già consorziati, in proporzione all'utilizzo dei servizi oggetto del Consorzio o, se non quantificabile, in proporzione al numero di abitanti.

Art. 11

(Arbitrato)

Le parti convengono che gli eventuali conflitti fra Enti associati, ovvero, fra gli stessi e il Consorzio, in ordine all'attività relativa ai servizi oggetto del Consorzio, ovvero, in tema di interpretazione della presente Convenzione, devono essere risolti da un Collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascun degli Enti consorziati e da uno o due membri nominati di intesa fra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto di intesa fra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.

Provincia Regionale di Palermo RAFFAELE LOBATO
Alta 1. Teodoro
Altavilla Milicia ONCEMBRARIO
Bagheria Delibera n. 4 del 8.
Baucina Delibera n. 4 del 8.
Bolognetta Delibera n. 4 del 8.
Campofelice di Fitalia Delibera n. 4 del 8.
Casteldaccia Delibera n. 4 del 8.
Castronovo Delibera n. 4 del 8.
Cefalà Diana Delibera n. 4 del 8.
Ciminna Delibera n. 4 del 8.
Pecorazzi Delibera n. 4 del 8.
Godrano Delibera n. 4 del 8.
Lercara Friddi Delibera n. 4 del 8.
Marineo Delibera n. 4 del 8.
Mezzojuso Delibera n. 4 del 8.
Misilmeri Delibera n. 4 del 8.
Roccapalumba Delibera n. 4 del 8.
Santa Flavia Delibera n. 4 del 8.
Ventimiglia di Sicilia Delibera n. 4 del 8.
Vicari Delibera n. 4 del 8.
Villabate Delibera n. 4 del 8.
Villafrati Delibera n. 4 del 8.